

### IRES/IRPEF

1. Misure per l'incremento della produttività del lavoro - anno 2013 (DPCM 22/1/2013 e Circ. 11/E)
2. Deducibilità analitica dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente (Circ. 8/E)
3. Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo - Dichiarazione dei redditi (Ris.26/E)
4. Oneri detraibili - Impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica (Ris. 22/E)
5. Proroga termini di presentazione del modello 730 al sostituto d'imposta (DPCM 26/4/2013)

### IVA

6. Cessioni di prodotti ortofrutticoli IV gamma (Ris. 23/E)
7. Comunicazione operazioni rilevanti IVA. Proroga e semplificazioni (Com. stampa AdE)
8. Principio di neutralità (Corte di giustizia europea C-138/12)
9. Liquidazione IVA di gruppo e prestazione della garanzia (Cass. 8034/13)

### VARIE

10. Pagamento dei debiti della pubblica amministrazione (DL 35/2013)
11. IMU e TARES - Chiarimenti (Circ. 1/DF del 29/04/2013)
12. IMU - Aggiornamento coefficienti determinazione valore dei fabbricati (Decreto 18/4/2013)
13. Studi di settore - Approvazione di modifiche per il periodo di imposta 2012 (Decreto 28/3/2013)
14. Quesiti relativi alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche. (Circ. 9/E)
15. Confisca per equivalente (Cass. 15050/13)

### INTERNAZIONALE

16. UE – Revisione aliquote ridotte IVA- Report risposte alla consultazione
17. UE – Lotta all'evasione - Piattaforma Commissione europea buona governance fiscale
18. OCSE - Report on new developments in tax information exchange

### ATTIVITA' DELL'AREA

19. Incontri e contatti con l'Amministrazione finanziaria
20. Incontri sul territorio

## 1. Misure per l'incremento della produttività del lavoro - anno 2013

Con il DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 è stato emanato il decreto attuativo della proroga al 2013 delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, prevista dall'art. 1, comma 481 della Legge di Stabilità 2013.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha già fornito il suo commento sui profili giuslavoristici su tali disposizioni con la circolare n. 15/2013, oggetto di analisi da parte dell'Area Lavoro e Welfare con la news del 19 aprile scorso.

La circolare dell'Agenzia delle entrate n.11 del 29 aprile fornisce un riepilogo degli orientamenti interpretativi elaborati nelle circolari passate sugli aspetti fiscali ed applicativi dell'imposta sostitutiva.

Per un breve commento del contenuto della circolare si rinvia alla nostra [news del 2 maggio 2013](#).

DPCM 22 gennaio 2013

Circolare Agenzia delle entrate 30 aprile 2013, n. 11/E

## 2. Deducibilità analitica dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente

L'Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla fruizione, ai fini delle imposte sui redditi, della deduzione analitica dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente.

Con riferimento all'ambito soggettivo si precisa che possono beneficiare della deduzione anche i soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 per opzione (imprenditori agricoli) ovvero per regime naturale (ENC per l'attività commerciale svolta).

La deduzione analitica – pari all'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato – deve essere calcolata al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Sono da considerarsi ai fini della deduzione anche le indennità di trasferta, le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo e le somme accantonate per il TFR o per altre erogazioni da effettuarsi negli esercizi successivi.

I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare possono far valere la deduzione analitica dell'IRAP in sede di determinazione del reddito relativo al periodo d'imposta 2012 (UNICO 2013), mentre i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, possono avvalersi della misura in esame per il suddetto periodo d'imposta solo presentando apposita istanza di rimborso.

L'imposta rilevante per il calcolo della deduzione è quella versata nel periodo di riferimento a titolo di saldo del periodo di imposta precedente e di acconto di quello successivo nei limiti, per quanto concerne l'acconto, dell'imposta effettivamente dovuta.

Con riferimento al coordinamento tra la deduzione analitica del costo del lavoro, e la deduzione forfetaria del 10% riferibile agli interessi, l'Agenzia, di concerto con il Dipartimento Finanze, chiarisce che il contribuente può dedurre, ai fini delle imposte sui redditi:

Circolare Agenzia delle entrate 3 aprile 2013, n. 8/E

- la quota IRAP commisurata all'ammontare di imponibile corrispondente al costo per lavoro dipendente e assimilato non ammesso in deduzione;
- il 10% dell'IRAP complessiva versata, a condizione che concorrano alla determinazione della base imponibile interessi passivi e oneri assimilati indeducibili.

Si può tener conto ai fini del calcolo della deduzione analitica anche dell'IRAP versata nell'anno interessato, a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo per riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento, ove afferenti alle spese di personale.

L'IRAP complessiva (forfetaria ed analitica) ammessa in deduzione ai fini delle imposte sui redditi non può in alcun modo eccedere l'imposta complessivamente dovuta/versata.

Sono forniti chiarimenti sulle modalità di presentazione delle istanze di rimborso per le maggiori imposte sui redditi versate nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per effetto della mancata deduzione IRAP generata dal costo del lavoro.

In particolare si precisa che nel calcolo delle imposte sui redditi rimborsabili non si deve tenere conto della deduzione forfetaria del 10% nel caso abbiano concorso al valore della produzione anche interessi passivi ed oneri indeducibili.

La deduzione analitica spetta anche nell'ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito una perdita fiscale nel periodo di imposta considerato, comportando un conseguente incremento della stessa ed eventuale utilizzo a partire dal periodo di imposta 2012. Sarà possibile rideterminare la perdita fino a tutto il periodo di imposta 2007, mentre per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, il limite è fissato al periodo di imposta per il quale il saldo è versato in data anteriore al 28 dicembre 2007.

Chi ha già presentato una istanza di rimborso contenente alcuni errori, potrà inviarne una nuova "correttiva nei termini", senza perdere l'ordine cronologico acquisito con l'invio della prima istanza.

La circolare analizza gli effetti sul calcolo del credito di imposta per redditi prodotti all'estero, dovuti da una riduzione dell'imposta italiana derivante dalla rideterminazione dovuta dalla deduzione IRAP.

Per i soggetti IRES che abbiano esercitato l'opzione per il regime della trasparenza, spetta al soggetto partecipato a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 procedere al calcolo della deduzione analitica e imputare, per trasparenza, ai soci, un reddito imponibile già ridotto della deduzione analitica IRAP sul costo del lavoro.

Nel caso di soggetti partecipanti al regime del consolidato fiscale, la deduzione analitica deve essere calcolata su base individuale da ciascuna società consolidata a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. Spetta alla consolidante procedere all'aggregazione degli imponibili delle consolidate assunti già al netto della deduzione in esame.

### 3. Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo - Dichiarazione dei redditi

L'Agenzia delle Entrate ha fornito delle indicazioni operative per la compilazione della dichiarazione dei redditi per soggetti con periodo di imposta

L'IRAP complessiva deducibile non può eccedere l'imposta complessivamente dovuta o versata

non coincidente con l'anno solare, con riferimento all'indicazione del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

L'impresa richiedente aveva sostenuto investimenti in ricerca come previsto dall'art. 29, comma 2, let. a) del DL n. 185/2008, ma non aveva ottenuto la nulla osta per la fruizione del credito, per esaurimento delle risorse disponibili.

A seguito dello stanziamento nel 2011 di risorse aggiuntive, l'impresa era stata legittimata a beneficiare del credito di imposta nei limiti del 47.53%, ma doveva indicare il credito in un'apposita sezione del quadro RU, non presente invece nel modello Unico 2011, che l'impresa con esercizio solare non coincidente era tenuta a presentare.

Considerato che l'indicazione del credito di imposta è prevista a pena di decadenza ed è finalizzata a supportare l'azione di controllo, l'Agenzia delle entrate consente all'impresa di presentare il modello UNICO 2012 per esporre i dati relativi ai costi sostenuti e il credito di imposta spettante.

Risoluzione Agenzia  
delle entrate 18 aprile  
2013, n. 26/E

## 4. Oneri detraibili - Impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica

Le spese di acquisto e d'installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica su edifici residenziali possono essere ricomprese tra gli interventi di recupero di patrimonio edilizio di cui alla lett. h) dell'art. 16-bis del TUIR, che beneficiano di una detrazione fiscale del 36%, elevata al 50% per le spese documentate sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 (art. 11, comma 1, DL n. 83/2012).

Tra gli interventi di recupero di cui alla lett. h) della norma di cui sopra sono ricompresi quelli *“relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”*.

Il MISE ha chiarito che la predetta formulazione non limita la nozione di risparmio energetico a particolari tipologie di interventi, pertanto ha ritenuto che l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull'impiego della fonte solare e, quindi, sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, rientri nell'ambito della lett. h).

Inoltre, il Ministero ha precisato che la realizzazione dell'impianto a fonte rinnovabile comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e pertanto non è richiesta alcuna certificazione attestante il conseguimento di un risparmio energetico, essendo sufficiente conservare la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto e installazione dell'impianto.

Risoluzione Agenzia  
delle entrate 2 aprile  
2013, n. 22/E

## 5. Proroga termini di presentazione del modello 730 al sostituto d'imposta

Con DPCM 26 aprile 2013 è stata prorogata la scadenza per consegnare la dichiarazione dei redditi 2012 ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale.

Il termine per i contribuenti che presentano il modello 730/2013 attraverso i propri datori di lavoro o gli enti previdenziali è posticipato dal 30 aprile al 16 maggio 2013, mentre il termine di consegna della dichiarazione dei redditi elaborata da parte dei sostituti d'imposta al contribuente slitta dal 31 maggio 2013 al 14 giugno 2013.

DPCM 26 aprile 2013

## 6. Cessioni di prodotti ortofrutticoli IV gamma

Rispondendo ad una richiesta di consulenza giuridica presentata da un'associazione aderente a Confindustria, l'Agenzia delle entrate ha ammesso l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4% alle cessioni di prodotti ortofrutticoli c.d. di IV gamma, anche misti, secondo quanto previsto dalla voce n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972.

Risoluzione Agenzia delle entrate 8 aprile 2013, n. 23/E

## 7. Comunicazione operazioni rilevanti IVA. Proroga e semplificazioni

Con un comunicato stampa diffuso il 15 aprile, l'Agenzia delle entrate ha reso noto che la scadenza del 30 aprile 2013 per la presentazione della comunicazione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. Spesometro), relativa al 2012 non è più valida, a seguito delle rilevanti modifiche normative introdotte dal DL n. 16 del 2012. Tali modifiche, infatti, non rendono più possibile effettuare la comunicazione con le stesse modalità previste per le annualità fino al 2011.

Comunicato stampa Agenzia delle entrate 15 aprile 2013

L'Agenzia precisa che, con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia, che terrà conto delle proposte formulate dalle associazioni di categoria, sarà approvato il nuovo modello di comunicazione con le relative specifiche tecniche e fissata una nuova scadenza che sarà definita tenendo in considerazione i tempi tecnici necessari per effettuare gli adempimenti richiesti.

## 8. Principio di neutralità

Secondo la Corte di giustizia europea in una situazione in cui:

- una disposizione nazionale impedisce di rimborsare al soggetto passivo l'IVA da questi indicata in una fattura, qualora tale imposta non sia dovuta, in quanto la cessione è esente ma essa è stata fatturata con IVA, calcolata e versata a torto,
- un avviso di accertamento definitivo abbia già negato al destinatario della cessione di cui sopra il diritto a detrarre l'IVA a monte per la stessa cessione, per il motivo che tale IVA è stata fatturata indebitamente dal prestatore,

è da ritenere violato il principio di neutralità dell'imposta.

Sebbene, infatti, l'articolo 203 della direttiva 2006/112/CE disponga che chiunque indica l'IVA su una fattura è debitore dell'imposta menzionata sulla fattura stessa, la Corte osserva che tale principio è stato dettato per eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione; pertanto, qualora il rischio di perdita di gettito non si verifichi, come nel caso in esame – dal momento che il diritto di detrazione del ces-

Sentenza Corte di giustizia europea 11 aprile 2013, causa C-138/12

sionario è stato negato in modo definitivo – il principio di neutralità impone che l'IVA indebitamente fatturata possa essere rettificata.

## 9. Liquidazione IVA di gruppo e prestazione della garanzia

In materia di liquidazione IVA di gruppo ed obbligo di prestazione della garanzia ai fini di effettuare la compensazione infragruppo delle posizioni debitorie e creditorie, la Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata prestazione della garanzia fa conseguire l'obbligo di pagare un importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate.

In mancanza di cauzione o del sostitutivo pagamento delle eccedenze, l'imposta non può considerarsi versata entro il termine previsto dalla legge; conseguentemente, è legittima l'irrogazione delle sanzioni per omesso versamento dell'IVA.

In sostanza, secondo la Cassazione, alla mancata prestazione della garanzia e al mancato pagamento delle eccedenze, non potevano farsi conseguire gli effetti del versamento dell'imposta mediante compensazione.

Sentenza Corte di Cassazione 3 aprile 2013, n. 8034

## 10. Pagamento dei debiti della pubblica amministrazione

Il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 detta disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti dalla pubblica amministrazione, nonché alcune disposizioni relative ai tributi degli enti locali.

Di seguito si fornisce una panoramica delle principali misure di carattere fiscali in esso contenute.

- Rimborsi di imposte. Il decreto n. 35/13 prevede la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte, con modalità e termini da definire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al fine di determinare un incremento delle erogazioni per un importo non superiore a 2,5 miliardi di euro per l'anno 2013, e a 4 miliardi di euro per l'anno 2014 (art. 5, co.7).

Per il 2013, tali maggiori risorse si sommano a quanto già autorizzato in termini di cassa per i rimborsi IVA (secondo le informazioni disponibili, 8,5 miliardi per il 2013), portando la dotazione effettiva per i rimborsi fiscali a 11 miliardi.

Per il 2014, all'ammontare annuo delle autorizzazioni ai rimborsi - da definire all'inizio del prossimo esercizio finanziario, ma che secondo le indicazioni dell'ufficio studi della Camera dei Deputati dovrebbe consistere in altri 8 miliardi di euro – si somma l'importo addizionale di 4 miliardi di euro, indicato nell'articolo 5 del decreto; questo importo si riduce in realtà a 2,75 miliardi di euro. Una quota pari a 1,25 miliardi di euro delle risorse per i rimborsi fiscali è infatti destinata a coprire l'onere per l'aumento della soglia di compensazione tra crediti/debiti tributari e contributivi, ex art. 9, comma 3, ultimo periodo del decreto.

- Compensazioni tra crediti commerciali e debiti fiscali. L'articolo 9 del decreto, introducendo nel DPR n. 602/1973 un nuovo articolo 28-

Decreto legge 8 aprile 2013, n. 85

quinquies, riconosce la possibilità di compensare i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del SSN, con i debiti fiscali dovuti a seguito di accertamento con adesione e degli altri meccanismi deflativi del contenzioso (acquiescenza, definizione delle sole sanzioni, conciliazione giudiziale, mediazione tributaria).

Tale compensazione era finora limitata ai soli debiti iscritti a ruolo. E' previsto un meccanismo di regolazione successivo tra enti debitori e creditori. L'attuazione della disciplina è rinviata ad un decreto del MEF che dovrà fissare tempi e modalità di attuazione.

- Innalzamento della soglia per le compensazioni fiscali. Il decreto prevede, all'articolo 9, comma 2, che, a decorrere dal 2014, sia disposto l'innalzamento da 516.000 euro a 700.000 euro del limite annuale per le compensazioni orizzontali tra crediti fiscali e debiti fiscali e contributivi.

La stessa norma quantifica l'onere derivante dalla misura in euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016 e stabilisce che ad esso si provvede mediante l'utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate. L'ultimo periodo della norma dispone che per l'anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7. Di conseguenza, per il 2014, la copertura del costo stimato dell'aumento della soglia di compensazione è garantito dalle risorse messe a disposizione per i rimborsi fiscali. Come già detto, ciò significa che le maggiori risorse stanziare per i rimborsi in conto fiscale nel 2014, pari a circa 4 miliardi di euro, si riducono a 2,75 miliardi di euro.

- Modifiche in materia di TARES. Il decreto mira a una soluzione di compromesso per risolvere i problemi di liquidità dei comuni e delle imprese concessionarie del servizio di raccolta dei rifiuti, confermando l'applicabilità del tributo per il 2013 ma consentendo ai comuni di deliberare il numero e le scadenze delle rate di versamento e dando la possibilità di utilizzare le precedenti modalità di versamento previste per i tributi soppressi (TARSU, TIA1 TIA2). Per il 2013 si prevede, inoltre, che il versamento della maggiorazione TARES sia effettuato con il pagamento dell'ultima rata, destinando il relativo gettito allo Stato, nonché la soppressione della possibilità per i comuni di incrementare ulteriormente la maggiorazione TARES.

Infine, si sancisce, come richiesto da Confindustria, l'esclusione dalla base imponibile TARES di tutte le aree scoperte non operative pertinenti o accessorie (es. aree verdi, parcheggi, aree di manovra).

- Modifiche in materia di IMU. Il decreto (art. 10, comma 4, lett. a) modifica il termine relativo alla presentazione della dichiarazione IMU, stabilendo che questa sia presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La disposizione, oltre a stabilire, a regime, il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni, produce effetti anche su quelle dovute per l'anno 2012 che potranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2013.

Confindustria ha sostenuto alcune proposte di modifica tese a migliorare le previsioni del decreto.

## 11. IMU e TARES - Chiarimenti

Il Dipartimento delle Finanze Direzione federalismo fiscale fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di versamento della TARES per l'anno 2013, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 10 del DL n. 35/2013.

La disciplina originaria del tributo (art. 14, comma 35 del DL n. 201/2011) prevede, a regime, che il versamento sia effettuato in 4 rate trimestrali, che scadono a gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Per effetto delle nuove disposizioni, i comuni, per l'anno 2013, hanno la facoltà di variare, con deliberazione del consiglio comunale, il numero e la scadenza delle rate, anche se non hanno ancora emanato il regolamento TARES, a condizione che tali delibere siano pubblicate sul loro sito istituzionale almeno 30 giorni prima del versamento.

In assenza di tali delibere comunali, resta confermato per l'anno 2013 il termine di luglio per il versamento delle prime 3 rate, mentre l'ultima rata scadrà nel mese di ottobre.

Si precisa che i comuni possono inviare ai contribuenti per il pagamento delle prime rate della TARES (con eccezione dell'ultima rata) da versare a luglio, i modelli di pagamento predisposti per il versamento dei precedenti prelievi (TARSU o TIA1), precompilati con gli importi dovuti per il 2012 per tali tributi.

I versamenti effettuati sulle prime rate dovranno essere considerati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta a saldo TARES (es. ottobre).

I comuni che hanno già adottato il regolamento TARES potranno optare per rideterminare gli importi dovuti sulle prime rate sulla base delle nuove tariffe TARES.

Con l'ultima rata di ottobre dovrà essere versata anche la maggiorazione TARES a copertura dei servizi indivisibili dei comuni, il cui gettito è stato attribuito allo Stato.

Inoltre si precisa che il comma 3 dell'art. 10 del DL n. 35/2013 ha riproposto, anche ai fini TARES, l'esclusione dalla base imponibile delle superficie scoperte non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni prevista ai fini TARSU.

Ai fini IMU si precisa che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che tale modifica produce effetti anche sulle dichiarazioni dovute per l'anno 2012, che potranno, essere presentate entro il 30 giugno 2013.

Il Dipartimento delle finanze chiarisce che a decorrere dall'anno 2013 la pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti IMU sul sito del MEF ha efficacia costitutiva.

L'invio delle delibere e/o regolamenti 2013 da parte dei comuni dovrà avvenire entro:

- il 9 maggio per la prima rata IMU fissata al 16 maggio 2013;
- il 9 novembre per la seconda rata fissata al 16 novembre 2013.

Circolare Dipartimento  
delle finanze 29 aprile  
2013, n. 1



In assenza della pubblicazione delle delibere 2013 sul sito del MEF entro la data di versamento della prima rata IMU, il contribuente continuerà ad applicare le aliquote previste per il 2012.

Il dipartimento delle finanze chiarisce che, benché sia stata prevista la possibilità di una doppia delibera per la fissazione delle aliquote IMU 2013 (da pubblicare entro la data di versamento della prima rata e/o della seconda rata), tali delibere retroagiscono comunque al 1° gennaio dell'anno di riferimento, non potendosi desumere che venga frazionato il periodo di imposta dell'IMU, che è sempre riferito all'anno solare (art. 9, comma 2, del DLgs. n. 23/2011).

## 12. IMU - Aggiornamento coefficienti determinazione valore dei fabbricati

Con il DM del 18 aprile sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti IMU dovuta per l'anno 2013.

Decreto 18 aprile 2013

## 13. Studi di settore - Approvazione di modifiche per il periodo di imposta 2012

L'art. 1, comma 1bis del DPR 195/1999 prevede che a partire dall'anno 2012 eventuali integrazioni agli indicatori di coerenza economica degli studi di settore, approvati entro il 31 dicembre dell'anno in cui entrano in vigore, devono essere pubblicate in GU entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.

Con il DM del 28 marzo 2013, pubblicato nella GU n. 76/2013 sono stati introdotti dal periodo di imposte 2012 i seguenti indicatori di coerenza economica:

- indicatori di tipo generale, che sono applicabili alle attività di impresa di diversi settore economici (manifatture, servizi, commercio e servizi professionali), che sono
  - il margine per addetto non dipendente;
  - indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti;
  - resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo.
- indicatori di tipo specifico, che sono applicabili alle attività di impresa di specifici studi di settore (principalmente nell'area servizi).

Decreto 28 marzo 2013

Ricordiamo che la coerenza economica agli indicatori economici è uno dei requisiti per accedere al regime premiale degli studi di settore, previsto dai commi da 9 a 13 dell'art. 10 del DL n. 201/2011, insieme agli altri requisiti:

- la congruità dei ricavi dichiarati a quelli stimati dagli studi e
- il regolare assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore.

I contribuenti congrui, coerenti e fedeli hanno come beneficio: l'inibizione agli accertamenti analitico-induttivi (applicabili nei confronti delle società); la riduzione di 1 anno del termine di accertamento; e l'aumento di 1/3 del-

la percentuale di tolleranza in caso di scostamento rispetto al redditometro (applicabile solo alle persone fisiche).

## 14. Quesiti relativi alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche

L'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e per le società sportive dilettantistiche (SSD), previsto dalla legge n. 398/1991.

Il regime fiscale introdotto dalla legge n. 398/1991 prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili e certificazione dei corrispettivi (ad esempio, esonero agli effetti dell'IVA dagli obblighi di registrazione e dichiarazione).

L'Agenzia chiarisce che:

- la mancata annotazione, entro il 15 del mese successivo, dell'ammontare dei corrispettivi e proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, non fa perdere il diritto alle agevolazioni se l'ente sportivo dilettantistico è in grado di fornire altra documentazione utile ai fini della determinazione del reddito o dell'IVA;
- la mancata rendicontazione di proventi realizzati dagli enti sportivi dilettantistici nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali o in occasione di raccolte pubbliche di fondi, non imponibili nel limite di euro 51,645,69 euro, non comporta di per sé l'inapplicabilità delle norme fiscali di favore, se l'impresa è in grado di fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile. Se l'ente sportivo non dispone di questa documentazione i proventi dovranno essere assoggettati a tassazione con l'applicazione del coefficiente di redditività pari al 3%, sempre se tali ricavi siano inferiori a 250.000 euro. Se viene superata tale soglia l'ente sportivo dilettantistico decade dai benefici di cui alla legge n. 398/1991;
- la violazione degli obblighi statutari delle associazioni sportive dilettantistiche (assenza di clausole di assenza di scopo di lucro, democraticità del rapporto associativo) deve essere verificata sulla base di una valutazione fra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative dell'ASD. Pertanto l'adozione di forme di convocazione dell'assemblea, diverse da quelle tradizionali, o l'occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono, singolarmente considerati, elementi che comportano necessariamente la decadenza dai benefici fiscali della legge n. 398/1991. Tale decadenza scatta però dove si riscontrino nell'ASD la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati o la presenza di quote associative alle quali corrisponda differente posizione del socio in termini di diritti di voto o di godimento di particolari beni e servizi.

Circolare Agenzia delle entrate 24 aprile 2013, n. 9/E

## 15. Confisca per equivalente (Cass. 15050/13)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15050/2013, ha ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato può incidere contemporaneamente o indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto.

Tuttavia la Cassazione ribadisce, con riferimento ai reati tributari, che il sequestro non può essere disposto sui beni immobili appartenenti alla persona giuridica ove si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società, atteso che gli artt. 24ss. del D.Lgs. n. 231/2001 non prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l'adozione del provvedimento, con esclusione dell'ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio creato dal reo per commettere gli illeciti.

La Suprema Corte conferma perciò la responsabilità penale, in primis, del legale rappresentante o di chi ha agito per la persona giuridica, soggetto che può quindi essere colpito da sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, solo per i reati tributari commessi dalla società.

Pertanto, nel caso di reati commessi nell'interesse della persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni della persona fisica non richiede, per la sua legittimità, la preventiva escussione del patrimonio dell'ente.

Sentenza Corte di Cassazione 2 aprile 2013, n. 15050

## 16. UE – Revisione aliquote ridotte IVA- Report risposte alla consultazione

A seguito della consultazione sulla revisione delle aliquote ridotte IVA, indetta nel corso del secondo semestre del 2012 ed alla quale anche Confindustria ha partecipato, la Commissione europea pubblica ora un report che sintetizza il contenuto dei contributi ricevuti.

Report Commissione europea su risultati consultazione revisione aliquote ridotte IVA

## 17. UE – Lotta all'evasione - Piattaforma Commissione europea buona governance fiscale

Nell'ambito degli interventi coordinati per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, la Commissione europea ha deciso di costituire una piattaforma per la buona governance fiscale, che permetterà di monitorare i progressi compiuti dagli Stati membri nella lotta alla pianificazione fiscale aggressiva e nell'inasprimento dei controlli sui paradisi fiscali.

L'obiettivo della Commissione è di garantire un intervento effettivo e concreto degli Stati membri per affrontare questi problemi in maniera coordinata a livello comunitario. La piattaforma sarà composta da un'ampia rappresentanza di soggetti interessati, come le autorità tributarie nazionali, il Parlamento europeo, le imprese, le università, le ONG.

Confindustria, per il tramite di BusinessEurope, ha espresso una propria candidatura.

Piattaforma buona governance fiscale

## 18. OCSE - Report on new developments in tax information exchange

Il Global Forum dell'OCSE ha pubblicato un report che fornisce una valutazione delle procedure di scambio di informazioni in materia fiscale e descrive quali dovrebbero essere le iniziative da intraprendere in futuro sotto questo profilo.

Il Global Forum ha completato la revisione della disciplina adottata da un centinaio di Paesi aderenti e, al fine di rendere la normativa sullo scambio di informazioni più efficace, punta ad implementare un sistema di rating per la valutazione delle singole regole nazionali.

Report OCSE on new developments on tax information exchange

## ATTIVITA' DELL'AREA – Aprile 2013

### 19. Incontri e contatti con l'Amministrazione finanziaria

#### a) Riunione comitato tecnico fisco

Il 18 aprile si è tenuta la terza riunione del Comitato Tecnico Fisco, presieduta da Andrea Bolla. Ha partecipato alla riunione il Direttore Generale dell'Agenzia delle entrate, dott. Attilio Befera, accompagnato dal Direttore Centrale Accertamento, dott. Salvatore Lampone e dal Direttore Centrale Servizi ai contribuenti, dott. Paolo Savini.

La riunione ha rappresentato l'occasione per fare il punto sulle misure fiscali del decreto debiti PA, sulle novità in materia di semplificazioni degli adempimenti, nonché per ribadire la necessità di migliorare il rapporto tra amministrazione finanziaria ed imprese.

Per maggiori informazioni si rinvia al resoconto della riunione, disponibile all'interno della [Comunità professionale fiscale](#), accessibile dal sito internet di Confindustria.

### 20. Incontri sul territorio

#### a) Seminario Confindustria Ascoli Piceno sulla detassazione della retribuzione di produttività

Il 5 aprile scorso l'Area ha partecipato ad un seminario sulle principali novità fiscali 2013 con particolare approfondimento alla disciplina fiscale della detassazione dei salari di produttività - organizzato con la collaborazione di Assonime - tenuto presso la sede di San Benedetto del Tronto di Confindustria Ascoli Piceno.

#### b) Convegno Università di Urbino sulle Reti di imprese

L'Università degli Studi di Urbino e RetImpresa hanno organizzato il 17 aprile scorso un convegno per esaminare i profili fiscali del contratto di rete. Sono stati approfonditi gli aspetti della soggettività, degli apporti, dei rapporti tra le imprese partecipanti e con i terzi. L'area è intervenuta con una relazione sulle scelte contabili e patrimoniali che possono essere operate dalle imprese in rete.

**c) Convegno Unione industriali di Catanzaro**

Il 19 aprile si è svolto, presso l'unione industriale di Catanzaro, un seminario di approfondimento sulla disciplina del contratto di rete di imprese, anche alla luce delle novità normative introdotte nel corso del 2012. L'Area ha fornito il proprio apporto con una relazione sugli aspetti di natura fiscale.